


Avv. LUCIANO GHIRGA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PIAZZA PICCININO, 10
TEL. 075.5732555 - Fax 075.5723956
06122 PERUGIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE E RIESAME

Proc. Pen. n. 9066/07 RGNR e n. 708/07 R.M.C. PERS.

PM Dr. Mignini - GIP D.ssa Matteini

Udienza 30 Novembre 2007

2924

a carico di

KNOX Amanda Marie, indagata come in atti, difesa dagli Avv. ti Carlo Dalla Vedova del foro di Roma e Luciano Ghirga del foro di Perugia

MEMORIA DIFENSIVA - ex art. 121 c.p.p.

I sottoscritti avvocati Luciano GHIRGA del foro di Perugia, e Carlo DALLA VEDOVA del foro di Roma, difensori di KNOX Amanda Marie, indagata nell'ambito del procedimento n. 6099/07 RGNR e n. 6671/07 RG GIP in relazione alla propria istanza depositata il 16 novembre 2007;

OSSERVANO

I) L'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal GIP Dr.ssa Claudia Matteini, in data 9 Novembre 2007, è giuridicamente censurabile per i seguenti motivi:

a) il coacervo indiziario indicato dal Giudice per le Indagini Preliminari a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura custodiale inframuraria in atto, è sostanzialmente costituito dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dalla prevenuta in data 6 novembre 2007 (quelle rese alle 1,45 dinanzi alla P.G. e quelle rese alle 5,45 in forma di spontanee dichiarazioni dinanzi al P.M.), dal confronto tra le stesse dichiarazioni e quelle precedentemente rese dalla medesima indagata, già quale persona informata sui fatti, in data 2, 3 e 4 novembre, dalle dichiarazioni rese da

Raffaele Sollecito in data 5 novembre 2007, nonché, infine, dai presunti riscontri di materiale biologico della vittima rinvenuti sul coltello da cucina del Sollecito.

b) Ad oggi, stante il repentino evolversi del quadro investigativo, tutte le dichiarazioni rese dalla Knox in data 6 novembre, sia quelle rese alla P.G. alle ore 1,45, sia quelle rese al P.M. alle ore 5,45 in forma di spontanee dichiarazioni, sono state radicalmente smentite. Nessun riscontro dattiloscopico è stato rinvenuto a carico del Lumumba, tanto che lo stesso è oggi sostanzialmente escluso dal ristretto novero dei possibili autori del fatto di sangue; di contro, vi sono importantissimi riscontri dattiloscopici della presenza, sulla scena criminis, di Hermann Rudy Guede, che si dava precipitosamente alla fuga dopo la morte della persona offesa, e che, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, nel corso dei primi adempimenti giudiziari per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, avrebbe ammesso all'A.G. tedesca la sua presenza nella casa al momento del decesso della vittima.

Sembra dunque che la credibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie della Knox sia stata completamente azzerata.

II) All'indagata vengono contestati i reati di cui agli articoli 110 - 81 cpv, 609 bis - 575 - 576 n. 5 cod. pen. Per aver concorso con DIYA Lumumba e SOLLECITO Raffaele con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia costretto la cittadina britannica KERCHER Meredith Susanna Cara, a subire atti sessuali e per averla uccisa utilizzando uno strumento da punta e da taglio alle regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale, fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il 1 e 1 novembre 2007.

- La ricostruzione della vicenda così come formulata dal GIP appare carente di riscontri probatori certi e attendibili tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare; nel provvedimento si riscontrano "gravi indizi di colpevolezza", con una distinzione fra indizi con carattere di sufficienza e gravi

indizi rilevabili (i) dal verbale di sommarie informazioni del 6.11.2007 ore 01,45 e (ii) dal verbale di spontanee dichiarazioni rese lo stesso giorno alle ore 5,45 del mattino. La ricostruzione dei fatti merita le seguenti censure.

- **Sulle dichiarazioni della Knox.** Vi è una diversa ricostruzione dei fatti che risulta nel verbale di sommarie informazioni reso dall'indagata in data 2 novembre 2007 ore 15,30, ove la stessa dichiara *"Intorno alle ore 17,00 circa sono andata via da casa mia insieme a Raffaele per recarmi a casa di quest'ultimo ove siamo rimasti tutta la sera ed anche la notte"*. Nella stessa data veniva sentito a sommarie informazioni il Sollecito Raffaele che confermava integralmente le dichiarazioni della Knox¹.

- Tra la notte del 5 e 6 novembre 2007, la Knox si è presentata alla questura di Perugia, perché la polizia aveva chiamato il fidanzato Raffaele Sollecito per accertamenti. La Knox ha accompagnato il fidanzato per confortarlo moralmente ed ha atteso nel corridoio il fidanzato che veniva interrogato. Poco dopo la stessa è stata avvicinata da un funzionario al quale la Knox ha espresso il suo risentimento per la chiamata presso la polizia in ora notturna e ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto ed il funzionario gli ha chiesto due volte se era rientrata nella casa e gli ha raccontato la sua frustrazione per non aver potuto prendere i beni personali dalla sua casa.

- Subito dopo si sono presentati altri funzionari che hanno chiesto chi secondo lei era il colpevole della morte di Meredith; che conosceva Meredith, ed io ho fornito tutte le informazioni dei nomi e dei numeri di telefono. La Knox era molto preoccupata perché a queste domande aveva già risposto in precedenza.. Continuavano a chiederle chi secondo lei fosse il responsabile della morte, e lei ripeteva che non ne aveva idea che fosse.

- Successivamente è stata portata in un'altra stanza perché "più calda" e nuovamente sottoposta alle stesse domande. I funzionari assumevano di avere le prove che la Knox fosse in casa sua la notte fra il 1 ed il 2 novembre, che Raffaele Sollecito avrebbe detto la verità e che quindi Lei doveva ricordare meglio dove era quella notte. Davanti alle risposte della Knox che confermavano

¹ Cfr provvedimento GIP del 9 novembre 2007 pag. 7 par 2.

di essere stata tutta la notte presso l'abitazione del Sollecito, gli inquirenti si sono arrabbiati ed hanno cambiato il tono della voce.

- In questo scenario la Knox arriva a rendere dichiarazioni contraddittorie, non attendibili per le modalità di raccolta e subito smentite. Infatti con il "memoriale", redatto a mano dalla Knox e munito di traduzione semplice in atti. La stessa afferma "*ciò che veramente è accaduto risulta confuso per me*"; e sulla presunta confessione dichiara "*Per quanto riguarda questa confessione che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock e perché ero esausta.ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno e non sono sicura se siano cose realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste. Ma la verità è che non sono certa della verità ..*"². La Knox a distanza di poche ore chiarisce per iscritto la sua tentata collaborazione con gli inquirenti e cerca nuovamente di definire i fatti, ma "*non è certa della verità*".

- **Sulle dichiarazioni del Sollecito.** Il Sollecito riferisce di aver passato la sera con Amanda e nel verbale d'interrogatorio dell'8 novembre presso la Casa Circondariale di Perugia avanti al GIP dott. essa Claudia Matteini dichiara *sono certo che sono rimasto a casa, sono certo che ho mangiato e sono certo che Amanda ha dormito con me*, ed alla successiva domanda risponde che non ricorda se Amanda avesse lasciato la casa per uscire, per poi ripetere di essersi svegliato con Amanda e di aver dormito con lei ³, e si ripete sul punto con dichiarazione *si mi sono svegliato con Amanda e Amanda comunque ha dormito con me quella sera.* ⁴

Le dichiarazioni rese dal Sollecito nel verbale del 5 novembre, circa il fatto che la Knox sarebbe andata al pub *Le Chic*⁵, sono smentite dal successivo interrogatorio come a dimostrare una confusione nel ricordare, ed una contraddittorietà circa la presenza della Knox in casa sua durante la sera fra il 1 ed il 2 novembre 2007.

² Par secondo, pagina due, della traduzione in italiano del "memoriale" redatto dalla Knox, in atti.

³ Pag. 29 del verbale di interrogatorio dell'8 novembre presso la Casa Circondariale di Perugia

⁴ Pag. 30 del verbale di interrogatorio dell'8 novembre presso la Casa Circondariale di Perugia

⁵ Verbale del 5 novembre di sommarie informazioni di Sollecito in atti

III) Le dichiarazioni della Knox verbalizzate dalla P.G. alle ore 1,45 sembra cadano sotto la scure della inutilizzabilità ex ultima parte comma 1 art. 63 cod. proc. pen. . Sembra sia all'uopo necessario interrogarsi su quale sia l'esatto significato della locuzione normativa "indizi di reità", in riferimento alle parole della Knox, allorquando la stessa, dalla dodicesima riga dal basso di suddetto verbale, implicitamente confessa di avere mentito alla P.G. nel corso di tutte le informazioni da lei stessa rese, quale persona informata sui fatti, nel corso delle precedenti deposizioni del 2, del 3 e del 4 novembre.

Secondo la migliore dottrina, sembra che gli indizi di reità possano anche consistere in dati oggettivi che non impongano, però, di per sé, l'iscrizione del nome del dichiarante nel registro degli indagati. Sembra dunque sia sufficiente, affinché l'art.63 trovi applicazione, che le circostanze riferite consentano *sic et simpliciter* di sospettare il coinvolgimento del dichiarante per fatti aventi comunque un loro disvalore penale. Nel caso di specie, allorquando la Knox, in contrasto con le dichiarazioni fino ad allora rese, dichiarava *ex abrupto* alla P.G. che la sera tra il giorno 1 ed il 2 novembre non era rimasta sempre assieme al Sollecito nella casa di questi, come fino ad allora sostenuto, bensì era "*uscita di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare*", sembra che gli ufficiali di P.G. avrebbero appunto dovuto immediatamente interrompere l'esame e renderla edotta delle sue facoltà difensive.

Pertanto, a dispetto di quanto affermato dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa della misura custodiale, sembra che, nell'ipotesi in cui vengono deliberatamente ignorati i preesistenti indizi di reità a carico dell'esaminato, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi, come avvenuto nel caso di specie, tali dichiarazioni risultino inutilizzabili anche nei confronti di terzi (argomento ex C. Cass. Sez.VI 11/4/1994).

Lo spirito autentico della regola sembra imporne una portata applicativa estesa, finalizzata a tutelare i diritti difensivi di chi, in conseguenza delle proprie stesse dichiarazioni, si trovi ad essere già sostanzialmente indagato (Carpanelli - Sez. Un. n.1282 del 9/10/1996)

- A conclusioni altrettanto condivisibili sembra possa giungersi anche riguardo le **spontanee dichiarazioni rese dalla Knox al P.M. la stessa mattina del 6 novembre 2007.** In particolare né

la Polizia Giudiziaria né il Pubblico Ministero sembra abbiano mai previamente avvertito la dichiarante del fatto che la stessa avesse nel frattempo assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini. Non sembra che, sul punto, il settimo comma dell'art.350 c.p.p. lasci alcun margine di incertezza.

Tutta la logica del sistema di acquisizione delle dichiarazioni da parte del dichiarante nella fase delle indagini preliminari sembra improntata alla previa puntuale conoscenza da parte del dichiarante del suo status processuale. La tutela del criterio *nemo tenetur se detegere* ha infatti imposto ai compilatori del codice di rito la precisa e netta differenziazione tra le posizioni della persona informata sui fatti, del testimone, dell'indagato e dell'indagato nell'immediatezza del fatto, con la relativa codificazione delle specifiche guarentigie e dei relativi doveri di verità, nonché del conseguente regime di utilizzabilità dibattimentale degli atti di indagine. Nel caso della odierna indagata, invece, assistiamo alla verbalizzazione delle sue spontanee dichiarazioni, assunte mentre la stessa *"si porta ripetutamente le mani alla testa e la scuote"*, senza che prima la stessa sia stata previamente resa edotta di avere già assunto lo status di indagata. Nel senso della con divisibilità delle argomentazioni testè svolte sembra si sia pronunciata Cass. Pen. Sez. VI 11/7/2006 N°24679. Inoltre la Suprema Corte ha deciso che *delle dichiarazioni rese in violazione del disposto dell'articolo 63, comma 2 del c.p.p. non può essere fatto alcun uso processuale ...essendo una inutilizzabilità "patologica", insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 191 del c.p.p.* (Cass.pen. SezVI 17.12.2004 n. 12174.).

- **Circa il pericolo di fuga.** Nel decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero del 6 novembre 2007 ore 8,40 circa il pericolo di fuga si legge: *deve parimenti ritenersi sussistente e fondato il pericolo di fuga specie del DIYA, visto che trattasi di extracomunitario...* Nulla viene detto a riguardo della Knox, il provvedimento è carente di motivazione. Anche il provvedimento di convalida del GIP Dott.essa Claudia Matteini del 9 novembre 2007 nulla dice circa il grado di probabilità del verificarsi della fuga. La Knox non ha mai lasciato Perugia, né nell'immediatezza della scoperta del fatto, né nei giorni successivi del 3, 4, 5, e 6 novembre 2007, quando è poi stata arrestata. La Suprema Corte ha precisato che *il pericolo di fuga che legittima*

l'emissione di una misura cautelare deve essere "concreto". Ne consegue che non soddisfa tale requisito una misura coercitiva motivata sulla sola circostanza che la persona richiesta in consegna non sia radicata in Italia, risiedendo e lavorando all'estero, ove ha un proprio nucleo familiare. (Sez. VI, sent. n. 20550 del 05-06-2006). La Knox è cittadina statunitense e risiede in Seattle nello stato del Washington, senza precedenti penali. I genitori della Knox hanno provveduto a reperire un alloggio in Italia presso il quale può essere ospitata per tutto il tempo del processo. La dichiarazione di accoglienza del padre, e/o di altro soggetto, verrà presentata all'udienza del 30 novembre 2007. Le locali organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano dell'accoglienza in casi simili si sono rese altresì disponibili (Caritas di Perugia)

- Circa elementi nuovi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. I mezzi d'informazione riportano dell'arresto di Hermann Rudy Guede, attualmente detenuto a Coblenza in Germania il quale avrebbe rilasciato delle dichiarazioni ai giudici locali, che devono essere considerate dal Tribunale, perché appare contengano elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagine, la Knox. Pertanto si chiede valutarsi, la necessità di acquisire detta documentazione, prima della decisione del riesame, poiché è evidente la natura sostanziale, essenziale delle dichiarazioni rese, per delineare il quadro indiziario risultante dagli elementi raccolti, nei giorni 20, 21, 22, e 23 novembre a carico del co-indagato Rudy Guede, in Germania.

- Circa i presunti riscontri di materiale biologico della vittima rinvenuti sul coltello da cucina del Sollecito. Relazione del dott. Walter Patumi

La relazione del perito di parte dott. Patumi Walter delinea *una situazione di scarsa di quantità di DNA per quanto attiene al reperto considerato compatibile con il profilo della vittimae descrive la scarsa specificità della prova* (cfr. allegato 2 pag. 3, par. 2). Inoltre il tecnico descrive la natura della traccia, che non è sangue, ma potrebbe essere un DNA *derivante da cellule di desquamazione cutanea o da deposito di liquidi biologici quali saliva od altro ad esempio con uno starnuto o nel parlare* (cfr. all.to 2 pag 5 par. 1). Il dott. Pafumi conclude che l'asserita compatibilità del DNA della vittima non appare avere un valore corretto dalla documentazioni in atti. (All. n.1)

- Circa le cause e modalità della morte- Relazione del Prof. Carlo Torre.

La nota più importante da rilevare nella relazione del Prof. Carlo Torre è la causa della morte che appare essere per asfissia a seguito di strozzamento a vittima immobilizzata, e nel cosmo dell'asfissia da strozzamento ci sia stato il colpo al collo con un o strumento tagliente impugnato con la mano destra (cfr. allegato 1 pag. 8 ultimo par). Per le altra considerazioni tecniche ci si riporta alle relazioni dei periti allegate al n. 1 e 2. (All. n.2)

* * *

Sulla base di quanto sopra indicato appare evidente che la misura cautelare deve essere revocata per le evidenti incertezze circa la responsabilità della Knox in relazione ai fatti contestati, soprattutto per le discrasie e contraddizioni presenti negli atti. Allo stato non è necessario mantenere la misura cautelare della custodia in carcere.

Riservata ogni ulteriore argomentazione all'udienza camerale.

Per quanto precede si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale del Riesame di Perugia voglia:

in via preliminare acquisire tutta la documentazione relativa al coindagato Hermann Rudy Guede dalle competenti autorità tedesche;

nel merito accogliere la richiesta di revoca, di annullamento e/o la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza in ordine alla misura cautelare in corso di espiazione da parte di Amanda Marie Knox;

in via del tutto subordinata voglia applicare un misura cautelare meno afflittiva per l'indagata, nei termini e modi che saranno meglio illustrati all'udienza del 30 Novembre p.v...


Si allegano i seguenti documenti:

1. relazione del dott. Walter Patumi circa note biologiche-genetiche affettuate in relazione alla morte di Kercher Meredith Susana Cara;

2. relazione del professore Carlo Torre, circa le cause e modalità della morte di Kercher Meredith Susana Cara;
3. nomina Consulenti Tecnici di Parte del 10 Novembre 2007

Con ossequio.

Perugia 26 Novembre 2007


Avv. Carlo Dalla Vedova


Avv. Luciano Ghirga